



# Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 21 febbraio 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,  
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 mai 2010<sup>1</sup>  
concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari,  
*decide:*

## Il prodotto fitosanitario

Movento SC (W-6742, 100 g/l Spirotetramat)

è autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

### Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
<b>Campicoltura</b>			
Barbabietole da zucchero	<i>Afdi</i>	Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 90 giorni	1, 2, 3, 4, 5

### Condizioni d'uso

- 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
- 2 Al massimo 1 trattamento per coltura.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

<sup>1</sup> RS 916.161

## I prodotti fitosanitari

Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid)

Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid)

Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid)

Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid)

Gepard (W 6581-5, 20 % Acetamiprid)

sono autorizzati temporaneamente fino al 30 settembre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

### Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
<b>Campicoltura</b>			
Barbabetole da zucchero	<i>Afidi</i>	Dosaggio: 0.2 kg/ha Termine d'attesa: 90 giorni	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

### Condizioni d'uso

- 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
- 2 Al massimo 1 trattamento per coltura.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 SPe 8: Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore.
- 7 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

**Revoca dell'effetto sospensivo**

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

*Rimedi giuridici*

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

21 febbraio 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

<sup>2</sup> RS 172.021

